

## COMUNE DI PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso

### **Convenzione tra il Comune di Ponte di Piave e l' Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana per l'utilizzo dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale adibito a sede del Distretto Socio-Sanitario a Ponte di Piave.**

L' anno duemiladiciotto (2018), il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ nella sede Municipale di Ponte di Piave sita in Piazza G. Garibaldi n. 1

Permesso che :

- con deliberazione di G.C. n. 29 del 30/06/1997 il Comune di Ponte di Piave ha deliberato l' acquisto dell' unità immobiliare sita al piano terra dell' edificio c/o il "Residence Agorà" sito in Piazza Sarajevo da adibire a sede del Distretto Socio-Sanitario dell' Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
- dal 1997 tale unità immobiliare è utilizzata dall' Azienda ULSS 9 di Treviso – ora Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana - come sede del Distretto Socio-Sanitario;
- al fine di rispondere al meglio alle necessità socio-sanitarie dei cittadini afferenti al Distretto, l' Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana ha necessità di proseguire nell'utilizzo dei locali concessi da questo Ente;

### **TRA**

Il **Comune di Ponte di Piave**, con sede in Piazza Garibaldi n. 1, C.F. 80011510262, qui rappresentato dal responsabile LL.PP. e gestione del territorio \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede Municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall' art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

### **E**

l' **Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana**, (C.F./PIVA 03084880263) qui rappresentata dal \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, il quale agisce in nome, e per conto e nell' interesse dell' Azienda Ulss 2 che rappresenta.

### **ART. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra l' Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e il Comune di Ponte di Piave in ordine all'utilizzo da parte dell'Azienda medesima dei locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale, ubicati al piano terra dell'immobile sito c/o il "Residence Agorà" - Piazza Sarajevo a Ponte di Piave – sede del Distretto Socio Sanitario, meglio identificati col colore rosso nell'allegata planimetria, sottoscritta dai contraenti, formante parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

### **ART.2 – Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere della data di sottoscrizione tra le parti

della convenzione medesima e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, in caso di sopravvenuta necessità di utilizzo dei locali, in qualsiasi momento prima della scadenza.

Tale facoltà può essere esercitata previo preavviso da notificarsi all' Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana della Regione Veneto a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 12 mesi prima della data fissata per il recesso.

### **ART. 3 – Obblighi del Comune di Ponte di Piave**

Il Comune di Ponte di Piave si impegna a:

- cedere in uso all'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana l'utilizzo dei locali siti nell'edificio di cui all'art. 1;

### **ART. 4 – Obblighi dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana**

L' Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana si impegna a:

- sostenere per tutta la durata della convenzione le spese per l'utilizzo dei locali, quelle di conduzione (luce, acqua, gas) e quelle relative alla manutenzione ordinaria dell'edificio, pulizia locali, dipintura, comprese le spese condominiali per la parte di competenza;
- a conservare i locali oggetto della presente convenzione con pulizia e decoro e riconsegnarli alla scadenza in eguale stato, salvo il normale degrado d' uso;
- non locare o per qualsiasi motivo affittare o cedere a terzi i locali suddetti per tutto il periodo convenzionale;
- assumere di fronte a terzi le responsabilità civili e penali che ad essa derivano in qualità di concessionaria.

### **ART. 5 – Spese di registrazione**

Le parti convengono che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d' uso.

Tutte le spese per imposte, tasse e diritti connessi alla stipula della presente convenzione, saranno divise in parti uguali tra l' Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e il Comune di Ponte di Piave.

### **ART. 6 – Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Ponte di Piave e l' Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana inerenti la presente convenzione, che non fossero risolte in via bonaria, sarà competente il Foro di Treviso;

### **ART. 7 Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in materia.

Ponte di Piave (TV) lì.....

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

AZIENDA ULSS 2  
MARCA TREVIGIANA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_